



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 25 MAGGIO 2015

Art. 3 (Allegato)

(1) Le "coproduzioni cinematografiche" realizzate ai sensi del presente Accordo vengono considerate opere nazionali in conformita' alla legislazione vigente sul territorio nazionale di ciascuna delle Parti. (2) Le suddette "coproduzioni" beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Tali vantaggi vengono acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda. (3) L'Autorita' competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorita' competente dell'altra Parte il quadro riassuntivo degli aiuti e finanziamenti previsti dalla normativa nazionale impegnandosi ad informare l'altra parte sulle eventuali modifiche normative. (4) Le Parti non sono responsabili degli obblighi assunti da persone fisiche o giuridiche che abbiano concluso contratti nell'ambito del presente accordo.

Versione in vigore dal 3 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 87
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-87-2020/allegato-art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it